

REGOLAMENTO (CEE) N. 3688/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990
relativo alle domande d'aiuto alla produzione per le uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 5,

considerando che, per garantire l'efficacia del regime d'aiuto alla produzione per le uve secche contemplato all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 e per tener conto delle difficoltà particolari incontrate in tale settore, è opportuno prevedere la possibilità, per i trasformatori, di presentare ogni mese una domanda d'aiuto per i quantitativi trasformati nel corso del mese precedente; che occorre pertanto prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/90⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione del regime d'aiuto di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, e in deroga all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84, i trasformatori di uve secche possono presentare ogni mese una domanda di aiuto relativa ai quantitativi trasformati nel corso del mese precedente. Le domande sono presentate nel corso dell'ultima settimana del mese di calendario.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 47.